


INFORMATIVA ALLE AZIENDE RELATIVA AL NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Alla Cortese attenzione di: Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP e ASPP, RLS



INTRODUZIONE

I Coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio la comunità scientifica, ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. Il virus circolante in Italia e nel resto del Mondo è identico (non è mutato) rispetto al primo caso di Wuhan. Rispetto alle sindromi respiratorie acute da coronavirus, l'epidemia da SARS-CoV-2 si caratterizza per una maggiore trasmissibilità, a fronte di una minore letalità.

SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- febbre
- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Le condizioni di rischio di sviluppare questa infezione sono: aver viaggiato negli ultimi 14 giorni in zone in cui il virus sta circolando, avere avuto contatti con persone con infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) confermata in laboratorio.

FAQ - Sintomi: Come distinguere la tosse da "infreddatura" da quella da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)? Al momento, secondo le evidenze scientifiche disponibili, il nuovo coronavirus sta circolando solo in alcune regioni italiane. Le condizioni di rischio di sviluppare questa infezione sono: aver viaggiato negli ultimi 14 giorni in zone in cui il virus sta circolando, avere avuto contatti con persone con infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) confermata in laboratorio. In

questi casi, si raccomanda di contattare il numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal Ministero della Salute per rispondere alle domande sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e fornire indicazioni sui comportamenti da seguire. In Italia, attualmente, stanno circolando altri virus, in particolare il virus influenzale. Qualora dovessero comparire febbre e disturbi respiratori, in assenza delle condizioni di rischio suddette, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. L'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) causa sempre una polmonite grave? No, l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) può causare disturbi lievi, simil-influenzali, e infezioni più gravi come le polmoniti. È opportuno precisare, in ogni caso, che poiché i dati in nostro possesso provengono principalmente da studi su casi ospedalizzati, e pertanto più gravi, è possibile che sia sovrastimata al momento la proporzione di casi con manifestazioni cliniche gravi.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione anche se alcuni studi vorrebbero estendere tale limite ai 21 giorni. La via di trasmissione principale rimane quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

FAQ – trasmissione e diagnosi:

Le persone asintomatiche possono trasmettere l'infezione da nuovo coronavirus (SARSCoV-2)?
La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, in casi molto rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi molto lievi, possano trasmettere il virus.

I prodotti made in China in vendita possono trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?
No, non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

Ricevere una lettera o un pacco dalla Cina può essere pericoloso?

No, le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus (SARSCoV-2). Da precedenti analisi, sappiamo che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti come lettere o pacchi.

Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali domestici.

Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, permette di sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). La diagnosi deve essere eseguita nei Laboratori di riferimento Regionale, in caso di positività al nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Qualora si sia stati esposti a fattori di rischio – quali viaggi nelle zone della Cina in cui il virus sta circolando o si abbia avuto un contatto con persone in cui l'infezione sia stata accertata in laboratorio. E' possibile contattare il numero verde 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute, per avere risposte da medici specificamente preparati e ricevere indicazioni su come comportarsi.

In caso di sintomi respiratori e paura di aver contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è necessario chiamare il 118 per andare in ospedale o è sufficiente andare dal proprio medico curante?

Se si è stati esposti a fattori di rischio, come aver viaggiato nelle zone della Cina in cui il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sta circolando o si è stati a contatto con persone con infezione da nuovo coronavirus (SARSCoV-2) confermata in laboratorio, per prima cosa è opportuno contattare il numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, messo a disposizione dal Ministero della Salute, per avere maggiori informazioni e indicazioni sui comportamenti da seguire.

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Circa lo sviluppo di un vaccino, anche se le moderne tecnologie possono accelerare i tempi per l'individuazione e la messa a punto, qualsiasi candidato vaccinale deve seguire il percorso della ricerca clinica. Questo percorso richiede diversi mesi.

COMUNICAZIONI MINISTERIALI

A seguito dei recenti comunicati provenienti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, si ritiene doveroso indirizzare a tutte le aziende e a tutti i Datori di Lavoro alcuni riferimenti normativi ufficiali ad oggi pubblicati che forniscono un importante contributo sulla conoscenza del virus e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Si allega dunque:

- l'ordinanza contingibile e urgente n° 1 emessa in data 23 febbraio 2020 da parte del Ministero della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020- misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.-19
- un estratto della Circolare del Ministero della salute del 22/02/2020 che contiene indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza,



Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
 - b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
 - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
 - e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- F) Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
- 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 - 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 - 4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 - 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
 - 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
 - 7. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 - 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
 - 9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
- G) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
- H) Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
- I) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle

- indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
- J) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
 - K) Sospensione delle procedure concorsuali;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna. I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020


Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23-2-2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

Applicazione del lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22/02/2020

Pulizia in ambienti sanitari

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)".

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI.

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l'assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e

detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Misure preventive – igiene delle mani

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

Eliminazione dei rifiuti

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

Strutture di Riferimento

Tutte le Regioni/Province autonome hanno indicato una struttura dedicata per la gestione dell'emergenza da COVID-19, dovranno segnalare tempestivamente al ministero eventuali cambiamenti.

Definizione di "Contatto stretto":

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Caso sospetto

A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

MISURE DI PREVENZIONE

Il Ministero della Salute il 3 febbraio 2020 ha fornito le seguenti indicazioni di prevenzione per gli operatori di servizi aperti al pubblico (**NB non si applicano per gli Operatori Sanitari**).

Il Ministero raccomanda di adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria e in particolare:

- lavarsi le mani immediatamente prima e immediatamente dopo il contatto con la persona infetta o supposta tale, immediatamente dopo il contatto con qualsiasi fluido corporeo, immediatamente dopo l'esecuzione di qualsiasi procedura sul paziente e immediatamente dopo la rimozione dei guanti;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione eventualmente dettata dal datore di lavoro.

Se nel corso dell'attività lavorativa si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di Caso Sospetto (identificato come tale dall'autorità competente) è necessario provvedere direttamente, o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda, a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per SARS-CoV-2. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in un sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodotti con le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si segnala pertanto la necessità di aggiornare il DVR al fine di comprendere il rischio infettivo relativo al Coronavirus. Sulla base delle informazioni al momento disponibili, il rischio di infezione da nuovo coronavirus SARSCoV-2 per i cittadini dei Paesi UE/SEE (Unione europea/Spazio economico europeo) e del Regno Unito è, attualmente, basso, mentre il rischio di infezione per i cittadini UE/SEE e del Regno Unito che risiedano o siano in visita in zone in cui l'infezione si sta trasmettendo è, al momento, alto.

Al momento attuale il virus circola solo in alcune zone d'Italia. Tali aree sono sottoposte a specifica regolamentazione e controllo da parte del Ministero. Il DPCM del 23.02.2020, facendo seguito al D.L. 23.02.2020, individua i Comuni interessati dal contagio:

- Regione Lombardia a) Bertinico b) Casalpusterlengo c) Castelgerundo d) Castiglione d'Adda e) Codogno f) Fombio g) Maleo h) San Fiorano i) Somaglia j) Terranova dei Passeri

- Regione Veneto a) Vò

Il DPCM ORDINA che per tutti i comuni interessati viga il divieto di allontanamento e di accesso dal territorio, vengono inoltre sospese tutte le attività lavorate, ludiche, di trasporto pubblico, ecc. Fanno ovviamente eccezione alcune categorie lavorative (operatori sanitari, forze dell'ordine, ecc). Nel caso in cui la vs Azienda dovesse avere delle attività nei suddetti comuni, vi invio a prendere visione del DPCM 23.02.2020 per l'ordinanza completa. Coloro che hanno transitato o sostato nei suddetti comuni dal 1° Febbraio devono darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il territorio.

Ulteriori misure sono state adottate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli, Trentino e Liguria con ordinanze regionali, concernenti in particolare la sospensione di attività implicanti affollamento, nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1 Marzo.

Si suggerisce alle Aziende di osservare le seguenti misure precauzionali:

- **ove vi siano lavoratori residenti e/o domiciliati nei comuni interessati dal DPCM (sopraelencati), per gli stessi deve essere disposta la sospensione del lavoro, invitandoli a rimanere nel proprio domicilio.**
- **Non inviare lavoratori nelle aree interessate dal DPCM;**
- **Non consentire l'accesso all'Azienda a soggetti (fornitori, corrieri, ecc.) provenienti dai Comuni interessati dal DPCM;**
- **qualora a partire dal 1 Febbraio 2020 l'Azienda abbia inviato lavoratori nei Comuni interessati dal DPCM per svolgervi attività, informare della circostanza il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Analoga informazione va fornita in caso vi siano lavoratori tornati dalla Cina, Sud Corea, Iran;**
- **valutare la possibilità di rimandare di almeno 15 giorni le trasferte dei lavoratori nelle regioni attualmente colpite da focolai di infezione o dove si sono registrati comunque casi di infezione da Coronavirus;**
- **mettere a disposizione dei lavoratori all'interno dell'azienda, opuscoli o apposita cartellonistica che indichi le "precauzioni idonee" a limitare il rischio di diffusione del virus; queste misure sono le stesse indicate dal Ministero della Salute (es: lavarsi le mani frequentemente, porre attenzione all'igiene delle superfici, ecc...).**
- **laddove possibile, l'azienda può mettere a disposizione salviette, detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e pulire le scrivanie o i banchi da lavoro, e, in caso di richiesta, lasciare indossare le mascherine. Quest'ultima misura può essere adottata se non compromette l'attività lavorativa e in aggiunta all'eventuale equipaggiamento da indossare per la sicurezza sul lavoro, confidando che ciò sia fattibile stante l'impossibilità al momento di approvvigionarsi di tali strumenti;**
- **invitare i lavoratori che lamentano condizioni di iper suscettibilità alle infezioni e/o che presentano severe patologie pur essendo ancora adibiti ad attività lavorative (es: neoplastici, cardiopatici, immunodepressi, ecc...) a contattare il Medico Competente aziendale al fine di poter valutare caso per caso l'effettiva presenza di patologie che debbano cautelativamente far prevedere, in accordo col Datore di Lavoro, un periodo di sospensione dalla attività lavorativa o l'offerta di telelavoro o lavoro a domicilio;**
- **qualora presenti lavoratrici in stato di gravidanza, si ritiene utile adottare specifiche misure di prevenzione del rischio adibendo le stesse ad attività, oltre che compatibili con il loro stato gravidico, che prevedano lo svolgimento del lavoro in ambienti separati dagli altri (o per lo meno all'interno di ambienti protetti e non sovraffollati), e comunque non a contatto col pubblico. In mancanza di tali possibilità accordare la sospensione dall'attività lavorativa o un periodo di lavoro a domicilio.**

Per tutti valgono poi le raccomandazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità da seguire per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus:

1. Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. E' possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, perchè il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con mani non lavate.

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita i contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno di un fazzoletto, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze che l'uso di farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus. Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri.

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'OMS raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. Non è utile utilizzare più mascherine sovrapposte.

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'OMS ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus perchè non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

9. Chiama il tuo Medico curante se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso da 1 a 14 giorno. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorno o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza contatta il medico.

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento non ci sono prove che animali da compagnia come cani, gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Resta inteso che quanto sopra riportato ed in particolare quelle che sono le misure precauzionali richieste o messe in atto all'interno della vostra organizzazione aziendale, potranno o dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni Nazionali, dall'OMS e dagli esperti del settore.

Si consiglia di stampare i documenti allegati e affiggerli in luoghi ben visibili ai lavoratori.

Certi di aver chiarito alcuni importanti aspetti correlati alla epidemia attualmente in corso da Coronavirus, restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Medico Davì
SD Service s.r.l.

Forlì, 24/02/2020

Nuovo coronavirus (2019-nCoV)

COSA SAPPIAMO AD OGGI / 1 FEB. '20



Dobbiamo indossare la mascherina?

- Sì**, se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie
- Sì**, se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie
- Sì**, se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie
- Non** è invece necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie



www.epicentro.iss.it/coronavirus/



Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS

© Istituto Superiore di Sanità - febbraio 2020

Conferenza Permanente per i rapporti tra la Sicilia, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.